



REGIONE SICILIANA  
**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE**  
**CATANIA**

Settore Igiene e Sanità Pubblica  
Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro  
U.O. Assistenza-Formazione-Informazione-Educazione alla sicurezza sul lavoro ( A.I.F.E.)

GUIDA PRATICA PER LA CORRETTA APPLICAZIONE DEL  
D.LGS. 81/08 /TESTO UNICO PER LA SICUREZZA INTEGRATO CON  
D.LGS.106/09

Il D.lgs. 81/08 si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, a tutte le tipologie di rischio e a tutti i lavoratori, subordinati e autonomi, nonché ai soggetti ad essi equiparati. Sono equiparati i soci lavoratori di cooperative o di società, anche di fatto, e gli utenti dei servizi di orientamento o di formazione scolastica, universitaria, professionale avviati presso datori di lavoro per agevolare o per perfezionare le loro scelte professionali (apprendisti, contratti formazione –lavoro,.....). Sono altresì equiparati gli allievi degli istituti di istruzione ed universitari e i partecipanti a corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, macchine, apparecchi ed attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici; prestatori di lavoro nell’ambito di un contratto di somministrazione di lavoro; nei confronti dei lavoratori a progetto; nei confronti dei lavoratori che effettuano prestazioni occasionali di tipo accessorio; **lavoratori a domicilio** e lavoratori che rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo dei proprietari di fabbricati; tutti i lavoratori subordinati che effettuano una prestazione continuativa di lavoro a distanza, mediante collegamento informatico e telematico.

Si riportano di seguito, in breve, gli adempimenti più importanti a carico dei Datori di Lavoro  
( D.d.l.)

**1 a ) DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI o D.V.R.**  
( per aziende oltre i 10 dipendenti)

In seguito alla valutazione dei rischi presenti in azienda il D.d.L. elabora un documento, pure su supporto informatico, che deve essere munito, anche tramite le procedure applicabili ai supporti informatici di cui all’art.53, di data , attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del D.d.L. nonché, anche ai fini della prova della data, dalla sottoscrizione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriali e dal medico competente ove nominato .

Tra i vari rischi presenti in azienda, occorre prendere in considerazione anche quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, es. rischi da stress lavoro-correlato ( l’obbligo decorre a far data dal 1° agosto 2010) e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza ( D.lgs. 26 marzo 2001 n°151) nonché quelli connessi alla differenza di genere, all’età, alla provenienza da altri paesi.

Il D.V.R. dovrà contenere:

- **Relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante tutta l'attività lavorativa, in cui sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa.**
- **Indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuale adottati.**
- **Programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento dei livelli di sicurezza.**
- **Individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi deve provvedere**
- **Individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento**
- **Indicazione del nominativo del Rsp, del RLS o RLST e del Medico Competente**

Il caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività.

Il D.V.R. deve anche comprendere la valutazione del Rischio Incendio e il Piano di emergenza, ai sensi del D.M. 10/03/98.

Il D.V.R. deve essere custodito presso l'unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi ( sanzione : 2000 a 6600€ )

**in caso di aziende fino a 10 addetti  
il D.d.L. redige**

**1 b ) AUTOCERTIFICAZIONE** della valutazione dei rischi

dove dichiara di aver valutato i rischi presenti nella propria azienda e di aver individuato le procedure per l'attuazione delle misure da realizzare. L'autocertificazione si potrà effettuare non oltre il 30 giugno 2012 (l'art. 6 comma 8 lettera f del T.U., prevede infatti l'elaborazione di procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi).

Non possono ricorrere all'autocertificazione, in quanto devono SEMPRE redigere il D.V.R. :

- le aziende industriali a rischio di incidente rilevante ( D.lgs 334/99 " Seveso bis"),
- le centrali termoelettriche,
- gli impianti ed i laboratori nucleari,
- le aziende estrattive e minerarie,
- le aziende per la fabbricazione e il deposito di esplosivi,
- le strutture di ricovero e cura, sia pubbliche che private.

Sia il D.V.R. che l'autocertificazione devono essere custoditi nella sede ( azienda o unità produttiva dell'azienda) a cui si riferisce la valutazione dei rischi.

Il D.V.R. e l'autocertificazione devono essere rielaborate in occasione di :

1. modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro tali da essere significative ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori;
2. in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione;
3. in seguito ad infortuni significativi;
4. quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne richiedono la necessità;

## 2 Art. 31 T.U., Servizio di Prevenzione e Protezione.

### NOMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE. OGNI AZIENDA DEVE PREVEDERE QUESTA FIGURA.

Il D.d.l., a seconda la propria realtà lavorativa, può nominare:

- se stesso,
- un dipendente interno all'azienda.
- un consulente esterno

A) IL D.d.l. può svolgere DIRETTAMENTE il ruolo di R.S.P.P. nei casi di seguito evidenziati:

- Nelle aziende artigiane e industriali fino a 30 addetti;
- Nelle aziende agricole e zootecniche fino a 10 addetti;
- Nelle aziende della pesca fino a 20 addetti;
- Nelle altre aziende fino a 200 dipendenti;

Per lo svolgimento di tale ruolo deve aver frequentato un corso di formazione di “ almeno “ 16 ore, come previsto dal D.M. 16/01/97. Questa condizione rimane in vigore fino alla pubblicazione dell'accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni, che attuerà quanto previsto dall'art.34, comma 2, T.U.

Il D.d.L. NON PUO' svolgere direttamente il ruolo di R.S.P.P. nei seguenti casi :

- aziende industriali a rischio di incidente rilevante,
- centrali termoelettriche,
- impianti e laboratori nucleari,
- aziende estrattive e minerarie,
- aziende per la fabbricazione e il deposito di esplosivi
- strutture di ricovero e cura, sia pubbliche che private

L'istituzione del Servizio di Prevenzione e Protezione e il Responsabile del Servizio devono essere OBBLIGATORIAMENTE INTERNI nei seguenti casi:

- aziende industriali a rischio di incidente rilevante,
- centrali termoelettriche,
- impianti e laboratori nucleari,
- nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;
- aziende per la fabbricazione e il deposito separato di esplosivi
- nelle aziende industriali con oltre 200 dipendenti;
- nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.

Il D.d.L. può affidare l'incarico di RSPP a personale interno o esterno all'azienda,  
**PURCHÈ NE ABBA I REQUISITI.**

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14/02/2006 è entrato in vigore, il 15/02/2006, l'Accordo sancito nella Conferenza Stato- Regioni in attuazione dell'art.2, commi 2, 3, 4 e 5 del D.lgs.195/2003, pertanto dal 15/02/2006 decorrono le nuove regole che fissano i requisiti e le capacità professionali necessarie allo svolgimento del ruolo di RSPP e di ASPP.

In particolare il nuovo “Decreto RSPP” suddivide i percorsi formativi in tre moduli (A, B e C) rivolti a due tipologie di destinatari:

---

1. Coloro che non hanno mai svolto il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e di Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP)
2. Coloro che hanno già svolto o svolgono il ruolo di RSPP e di ASPP.

Il Decreto prevede degli esoneri dalla frequenza di alcuni moduli ( A e B) in funzione dell'esperienza e/o formazione pregressa, secondo quanto riportato nelle tabelle A4 e A5 del Decreto stesso. Con il T.U. vengono esonerati altresì coloro che sono in possesso del diploma di laurea nelle seguenti classi: L7, L8, L9, L17 e L23 e della laurea magistrale LM26 o di altre lauree riconosciute equivalenti ai sensi della normativa vigente.

Il **modulo A)** costituisce il corso di base per lo svolgimento del ruolo di RSPP e ASPP, ha una durata di 28 ore ed è propedeutico per gli specifici moduli di specializzazione.

Il **modulo B)** di specializzazione, è il corso adeguato alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, la cui durata varia da 12 a 68 ore.

E' obbligatorio per RSPP e ASPP.

Il **modulo C)** di specializzazione per l'esercizio delle funzioni di RSPP, è un corso in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e psicosociale, di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali. La sua durata è di 24 ore.

E' obbligatorio solo per gli RSPP.

Il suddetto accordo della Conferenza Stato- Regioni del 14/02/06, non riguarda i datori di lavoro che intendono svolgere direttamente il ruolo di RSPP.

**3)** In attesa dell'adozione del decreto Interministeriale previsto dall'art. 8 comma 4 del T.U., ogni azienda deve avere il

#### **REGISTRO INFORTUNI**

VIDIMATO DALL'A.U.S.L DI APPARTENENZA TERRITORIALE, SERVIZIO PREVENZIONE E SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO.

**4)** OGNI AZIENDA DEVE NOMINARE I LAVORATORI ADDETTI ALLA GESTIONE DELL'EMERGENZA (prevenzione incendi, evacuazione rapida ed emergenza), IN NUMERO CONGRUO IN FUNZIONE DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI

Tali lavoratori devono partecipare ad un corso specifico di formazione, che si differenzia, per ogni azienda, in funzione delle diverse valutazioni del rischio di incendio: basso, medio, alto

Il corso dovrà avere una durata di: 4 ore per il rischio d'incendio basso; 8 ore per il rischio d'incendio medio, 16 ore per il rischio d'incendio elevato.

Alla fine del corso ai partecipanti deve essere rilasciato specifico attestato di frequenza.

Per le aziende di cui all'allegato X del D.M. 10/03/98 è obbligatorio sostenere un esame finale presso il comando dei VV.F

**5) DESIGNAZIONE DEI LAVORATORI INCARICATI DELLE MISURE DI PRONTO SOCCORSO**

I lavoratori designati non possono esimersi dall'incarico e devono partecipare ad un corso di formazione specifico, alla fine del quale deve essere rilasciato specifico attestato. La durata e i contenuti dei corsi di formazione sono stabiliti dal D.M. n.388/2003

( ” Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell’art. 15, comma 3, del D.lgs. 626/94 e successive modificazioni” )

#### **6) ELEZIONE DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA.**

In tutte le aziende, o unità produttive è eletto o designato il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza . Nelle aziende che occupano fino a 15 lavoratori, il RLS è eletto direttamente dai lavoratori al loro interno. Nelle aziende con più di 15 lavoratori, il RLS è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda ( RSU).

Qualora non si proceda alle elezioni previste dai commi 3 e 4 dell’art. 47 del T.U., le funzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono esercitate dai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale e di sito produttivo.

Il D.d.L. in questo caso dovrà contribuire a finanziare il fondo di sostegno per la formazione dei RLS territoriali nella misura pari a 2 ore lavorative annue per ogni lavoratore occupato presso l’azienda o l’unità produttiva.

In entrambi i casi occorre , per attestare che il D.d.L. ha comunicato ai propri dipendenti il loro diritto ad essere rappresentati, stendere un verbale di riunione con data e firma di tutti i presenti.

**7)** L’art. 37, comma 10 e 11 del T.U. prevede la

#### **FORMAZIONE DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA**

L’RLS ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi .

La durata minima dei corsi è di 32 ore, sarà la contrattazione collettiva nazionale a disciplinare l’aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue, per imprese che occupano da 15 a 50 dipendenti e di 8 ore per aziende con oltre 50 dipendenti.

**8)** tra gli obblighi del D.d.L. è prevista la **COMUNICAZIONE ALL’INAIL DEL NOMINATIVO DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA** , in caso di designazione o di nuova elezione.

Le modalità per l’esercizio delle funzioni del R.L.S. sono stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale.

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su sua richiesta e per l’espletamento della sua funzione, riceve copia del D.V.R. , da consultare in azienda.

L’esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è incompatibile con la nomina di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione.

#### **9) L’art.36 e 37 del T.U. prevede**

#### **I’INFORMAZIONE E FORMAZIONE GENERICA DEI LAVORATORI.**

(attestata tramite verbali di riunione con firma di presenza).

Il D.di L. deve fornire a ciascun lavoratore una informazione e formazione sufficiente e adeguata su:

- I rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro connessi alle attività dell’impresa;
- i nominativi dei lavoratori incaricati per il primo soccorso e la prevenzione incendi;
- le misure e le attività di prevenzione e protezione adottate;

La formazione e l'addestramento specifico devono avvenire in occasione:

1. dell'inizio del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
2. del trasferimento o cambiamento di mansione;
3. dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi;
4. L'addestramento deve essere effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro.

**10) NELLE AZIENDE CON OLTRE 15 DIPENDENTI È OBBLIGO INDIRE UNA RIUNIONE PERIODICA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ALMENO UNA VOLTA L'ANNO E TUTTE LE VOLTE IN CUI SI VERIFICANO VARIAZIONI SIGNIFICATIVE O INTRODUZIONI DI NUOVE TECNOLOGIE CHE ABBIANO RIFLESSI SULLA SICUREZZA.**

Alla riunione, che deve essere verbalizzata, partecipano il D.d.L., l'R.S.P.P., l'R.L.S. ed il Medico Competente (quando quest' ultima figura è prevista in azienda).

**11) DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI** (elettrici, antincendio, condizionamento, gas,...) rilasciate da installatori abilitati; inoltre, per quanto riguarda l'impianto elettrico, oltre alla dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico di messa a terra, il D.d.L. deve essere in possesso dei **verbali di verifica periodica biennale o quinquennale**, redatti dall'AUSL o da Organismi notificati dal Ministero delle Attività Produttive.(artt. 2 e 4 DPR 462/01, D.M. 37/08 ).

**12) NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE** ( se ricorrono gli obblighi di sorveglianza sanitaria dei lavoratori ) .

La nomina di questa figura professionale, che collabora con il D.d.L. e con il R.S.P.P., partecipando alla valutazione dei rischi in azienda, intervenendo nelle riunioni periodiche e partecipando alle attività informative e formative sia generiche che specifiche, diventa necessaria quando ricorrono gli obblighi di sorveglianza, che scaturiscono da diverse normative:

- Lavorazioni con esposizione ad agenti chimici
- Esposizione a rumore,
- Esposizione ad amianto
- Movimentazione manuale dei carichi,
- Rischio da vibrazioni
- Rischio da Atmosfere esplosive
- Rischio da Uso di Videoterminali,
- Rischio da Esposizione ad agenti cancerogeni,
- Rischio da Esposizione ad agenti biologici,
- Lavorazioni con esposizione a silice
- Esposizione alle ammine aromatiche (Circolare del Ministero del Lavoro n° 46/79 e 61/81)
- Esposizione a CVM(cloruro di vinile monomero)
- Esposizione a benzene
- Esposizione a polveri di legno duro
- Esposizione a radiazioni ionizzanti
- 
- 
- 

---

Regione Siciliana – Azienda Unità Sanitaria Locale n.3 – Via Santa Maria La Grande, 5 – 95124 Catania  
Cod. Fisc. E Part. IVA: 03196850873

Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro  
U.O. Assistenza –Informazione-Formazione – Educazione alla sicurezza sul lavoro  
95027 – San Gregorio di Catania (CT) – Fraz. Cerza – Via Tevere, 39 ☎ 0952540140– 📠 0952540203

- Lavoro notturno
- Cassoni ad aria compressa ( DPR 321/56)
- Polizia mineraria
- Produzione acque gassose
- Esposizione ai campi elettromagnetici (valori limite sono riportati nell'allegato XXXVI, lettera A, tabella 1 e riguardano la protezione dagli effetti acuti)
- Esposizione a radiazioni ottiche artificiali

### Obblighi del medico competente

Qualora nell'azienda sia presente il medico competente , lo stesso è soggetto a diversi obblighi, tra cui:

- **istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente;**  
(Arresto fino a due mesi o ammenda da 300 a 1.200 euro)
- programma ed effettua la sorveglianza sanitaria attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici  
(arresto fino a due mesi o ammenda da 300 a 1.200 euro)
- **consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima;**  
(Arresto fino a un mese o ammenda da 200 a 800 euro)
- **l'originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto;**  
(Sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro per il datore di lavoro – dirigente)
- fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;  
(arresto fino a due mesi o ammenda da 300 a 1.200 euro)
- informa, ogni lavoratore interessato, dei risultati della sorveglianza sanitaria e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;  
(Sanzione amministrativa pecuniaria da 600 a 2.000 euro)
- comunica per iscritto, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata

### **Articolo 41 - Sorveglianza sanitaria**

**E' OBBLIGO DEL D.D.L. INVIARE I LAVORATORI A VISITA MEDICA ENTRO LE SCADENZE PREVISTE DAL PROGRAMMA DI SORVEGLIANZA SANITARIA e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto**

1. La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente:

a) nei casi previsti dalla normativa vigente,

b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi;

---

2. La sorveglianza sanitaria comprende:

- a) visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
- b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;
- c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
- d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;
- e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente;
- e-bis) visita medica preventiva in fase preassuntiva;
- e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione.

**2-bis. Le visite mediche preventive possono essere svolte in fase preassuntiva, su scelta del datore di lavoro, dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL.**

3. Le visite mediche NON possono essere effettuate:

*(sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.000 euro il medico competente)*

- per accertare stati di gravidanza;
- negli altri casi vietati dalla normativa vigente.

*(sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 6.600 euro il datore di lavoro - dirigente)*

4. Le visite mediche, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente.

**4-bis. Entro il 31 dicembre 2009, verranno rivisitate le condizioni e le modalità per l'accertamento della tossicodipendenza e della alcol dipendenza.**

Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:

- a) idoneità;
- b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
- c) inidoneità temporanea;
- d) inidoneità permanente.

Avverso i giudizi del medico competente, **compresi quelli formulati in fase preassuntiva**, è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.

**13) CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI.** Rilasciato dal Comando Provinciale dei VV.F. per le attività elencate nella tabella di cui al D.M. 98/82.

**14)** Nel caso in cui nell'azienda si svolgessero attività lavorative in ambienti interrati e/o seminterrati o con un'altezza netta inferiore a mt. 3, occorre preventivamente ottenere l'autorizzazione all'uso degli stessi ( ex art. 65 T.U. - locali sotterranei ) ; allegato IV del T.U.( requisiti dei luoghi di lavoro; altezza cubatura e superficie), rilasciata dal Servizio di Prevenzione e Sicurezza Ambienti di lavoro dell'ASP competente.

#### LEGENDA

*D.d.L.* = Datore di lavoro

*R.S.P.P.* = Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

*R.L.S.* = Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

*Organo di vigilanza* = Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro-A.U.S.L.-3 Catania

T.U. = Testo Unico per la Sicurezza degli ambienti di lavoro= D.lgs. 81/08

A cura di:

Ing. Antonio Leonardi: Responsabile U.O. Assistenza-Informazione-Formazione-Educazione alla Sicurezza sul lavoro

Dott.ssa Maria Pia La Mela : Dirigente Medico, Servizio Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro

---

Regione Siciliana – Azienda Unità Sanitaria Locale n.3 – Via Santa Maria La Grande, 5 – 95124 Catania  
Cod. Fisc. E Part. IVA: 03196850873

Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro  
U.O. Assistenza –Informazione-Formazione – Educazione alla sicurezza sul lavoro  
95027 – San Gregorio di Catania (CT) – Fraz. Cerza – Via Tevere, 39 ☎ 0952540140- 📠 0952540203